

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2001

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del laminarin e del novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2001) 3761]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/861/CE)

(GU L 321 del 6.12.2001, pag. 34)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► M1	Decisione di esecuzione 2012/187/UE della Commissione del 4 aprile 2012	L 101	15	11.4.2012

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 2001**

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del laminarin e del novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2001) 3761]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La società Makhteshim Agan Ltd, Regno Unito, ha presentato alle autorità britanniche, il 29 marzo 2001, un fascicolo relativo alla sostanza attiva novaluron con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La società Laboratoires Goëmar SA, Francia, ha presentato alle autorità belghe, il 29 marzo 2001, una domanda relativa alla sostanza attiva laminarin.
- (3) Le autorità del Regno Unito e del Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato fitosanitario permanente.
- (4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

I fascicoli soddisfano inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M1***ALLEGATO***SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

N.	Nome comune, Numero di identificazione CIPAC	Notificante	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Laminarin N. CIPAC 671	Laboratoires Goëmar SA, Francia	29 marzo 2001	Belgio